



***Il D.Lgs. 81/2008 dopo il
correttivo D.Lgs. 106/2009: aspetti
istituzionali, tecnici e organizzativi
(Seminario ARPAT, Firenze, 20/01/2009)***

Rino Pavanello



WWW.AMBLAV.IT



Salute e Sicurezza sul lavoro oggi ?





Diciamoci la verità !!!

**E' una errata
Org. del lavoro!
NON sono
Errori Umani!
**PREVENIRE SI
PUO' E SI DEVE!****





permane diffusa violazione persino dei DPR anni '55-'56!



- **cadute dall'alto, crolli**
- **luoghi confinati**
- **a scarso ricambio d'aria**
- **Macchine, Attrezzature**
- **schiacciamenti**
- **automezzi**
- **esplosioni, incendi**
- **lavoro nero/sommerso**



In questa direzione, vale la pena di ricordare – ancora una volta – che i principali infortuni sul lavoro e gli incidenti industriali più gravi (basti pensare, ormai a livello storico, ai casi...

→ dall'Icmesa di Seveso del 1976

→ fino alla Thyssen

→ alle costanti cadute dall'alto nei cantieri

→ attività in luoghi a scarso ricambio d'aria

Le cui norme preventive erano già presenti nei DPR 547, 303, 164 degli anni '50!



***TSSL dopo 50 anni! è ancora
normativa incompiuta!!***



E' indispensabile favorire la
“*cultura della prevenzione*” e, in
particolare, garantire la
“*effettività della In-formazione*”,
che sono gli aspetti fondamentali
e discriminanti di una “*reale
prevenzione*”.



Il D.Lgs. 81/2008 impone (come il 626/94) :

- **la valutazione di “*tutti i rischi*”**
- **la prevenzione da “*tutti i rischi*”**
- **nonchè una “*In-formazione*”**
riferita a “*ciascun lavoratore*”, quale
diritto individuale di ogni
lavoratore.....



La dizione “*ciascun lavoratore*” innovò significativamente le pur importanti (per i tempi) disposizioni contenute nei DPR 547/55 e 303/56 che prevedevano l’obbligo di “*rendere edotti i lavoratori*” consolidando quanto affermato sia dalla Direttiva Europea 89/391 sia dalla giurisprudenza



Ed è dalla piena attuazione delle norme per la prevenzione delle **situazioni di rischio** che è necessario *ri-partire* nei luoghi di lavoro ma anche di vita.....





**Il D.Lgs. 106/09 ha introdotto
numerose MODIFICHE a**

- **OBBLIGHI, RESPONSABILITA',**
- **SANZIONI**
- **DIRITTI**

relativi

- **sia ai Titoli I, XII e XIII**
- **sia ai Titoli specifici da II a XI**



Titolo I^o - Principi Comuni

Titolo II^o - Luoghi di Lavoro	Titolo III^o - Uso delle attrezzature e dei D.P.I.
Titolo IV^o - Cantieri temporanei o mobili	Titolo V^o - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
Titolo VI^o - Movimentazione manuale dei carichi	Titolo VII^o - Attrezzature munite di videoterminali
Titolo VIII^o - Agenti fisici	Titolo IX^o - Sostanze pericolose
Titolo X^o - Esposizione ad agenti biologici	Titolo XI^o - Protezione da miscele esplosive





Il D.Lgs. 106/2009
per la *Legge-Delega* aveva
principale obiettivo
di correggere errori

materiali e tecnici del D.Lgs. 81/08

visti i tempi brevi di elaborazione (soprattutto
nei Titoli dei rischi specifici da II a XI)



esempio, tra i tanti, si consideri la
sostituzione dei termini

- **“Moderato”**

con:

- **“Irrilevante”** per la Salute

- **“Basso”** per la sicurezza

referiti al rischio chimico



- volontà del NUOVO Governo***
era una modifica sostanziale di
alcuni contenuti del D.Lgs. 81/2008:
- **Ruolo della Bilateralità....**
 - **Responsabilità penali**
 - **Sanzioni**
 - **Semplificazione**



Con il “correttivo” 106/09 si è modificato il D.Lgs. 81/08, ma **non si è ancora stato approvato alcun provvedimento operativo.**

Rimangono a tutt’oggi **seri ritardi** nell’approvazione di provvedimenti che dovrebbero essere indifferibili, ritardi presenti anche ove risultano intese informali in sede di Conferenza Stato-Regioni



Precisazioni positive

su alcune modifiche apportate al D.Lgs.
81/2008 dal *correttivo* 106/2009

- **Addestramento: artt. 71/73**
- **Formaz. Dirigenti/Preposti = 37 c. 7**
- **FORMATORE salute/sicurezza 6, c.8 lett. m)**
- **DVR di GENERE e lavoratrici 8, c.1 c e c. 6**



Precisati tempi VDR e DVR i caso di nuova attività: *art. 28, c. 3-bis.*

In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

DVR \neq da valutazione

- **Valutazione va fatta preliminarmente**
- **DVR entro 90 giorni dall'avvio**



Precisazione su art. 29 c. 3:

- *Valutazione rischi deve essere **immediatamente rielaborata** dopo infortuni significativi ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di la evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione nel termine di **30 giorni** dalle rispettive causali ...*



Precisazione su Datore/RSPP (art. 34):

- dovrà aggiornarsi.**

Inoltre potrà svolgere anche i compiti di:

- Antincendio**
- Primo soccorso**

ma solamente:

- nei casi previsti (PMI)**
- previa frequenza Corsi di Formazione e di Aggiornamento**



Precisazione su:

- **OBBLIGHI Datori/Dirigenti art. 18, g e g-is**
inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; [
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;



Precisazione su Sorveglianza sanitaria Art. 41, c. 6 bis:

**Medico competente dà
copia scritta al lavoratore
del giudizio di (in)idoneità**



Precisazioni su:

- **DIRITTI RLS art. 8 lett o) e p):
incongrue e negative limitazioni**

consegna DVR e DUVRI ai RLS:

- *anche su supporto informatico*
- *esclusivamente in azienda*



Precisazioni su:

- *o) consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;*



Precisazioni su:

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 *anche su supporto informatico* come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

*Il documento è consultato
esclusivamente in azienda*



Precisazioni su:

rinvio DVR STRESS lavoro correlato Art. 28, c.1 TU

*“1-bis. La valutazione dello **stress lavoro-correlato** di cui al c. 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’art- 6, c-8, lettera m-quater, e il relativo **obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1 agosto 2010**”.*



rinvio DVR STRESS lavoro correlato art. 28 c.1 T.U.

*Linee guida rischio stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 6, c. 8, lettera m-quater, **COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE** (41 componenti contro i 21 precedenti!)*

Pubblicati:

- Indirizzi generali Regione Lombardia*
- documento Toscana*
- e di altre realtà (ASL, SIMLII, ...)*



RESPONSABILITA' dei soggetti
(fu definita *Norma salva-Manager*
***persino dal Presidente Napolitano*)**
8 c.3-bis (prima non c'era...)

Norma che darà molto lavoro agli
Avvocati ma certo è molto *meno peggio*
di com'era nello schema preliminare



Precisazione su:

Responsabilita' - art. 18, c. 3-bis

Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.



SANZIONI

In particolare sono:

- ***depotenziate per violazione diritti RLS***
- ***diminuite in quantità (rivalutate/5 anni)***

(quasi tutte del Titolo I e altre nei vari dei Titoli da I a XI)



D.Lgs. 106/09 ha introdotto **Art. 41** un nuovo comma **2, e-bis**:
“Visite mediche *Preventive* che possono essere svolte in fase *PREASSUNTIVA*, su scelta del datore di lavoro...”

→ Contro *Statuto dei Lavoratori*?



Art. 41

c. 2, e-ter: visita precedente ripresa lavoro
(assenze > 60 giorni continuativi) per
verifica idoneità mansione

c. 4-bis: accertamenti ALCOL e
TOSSICODIPENDENZA

c. 6-bis: MC deve dare copia scritta del
giudizio idoneità al lavoratore



Precisazioni su:

**- Data certa DVR (e DUVRI) Art. 28 c. 2
firma RSPP, MC, RLS per “*asseverare*” ...**

ATTENZIONE vale per “DATA CERTA”:

- solo per DVR/DUVRI

- NON vale per delega responsabilità art.

16



art. 16 - La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa **con i seguenti limiti e condizioni:**

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate



- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;**
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;**
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.”**



Art. 16. c. 2: “Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

c. 3: La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

c. 4: L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30, comma 4.”



Si alla SUB-DELEGA (1 sola volta)

L'art. 12 correttivo modifica art. 16 TU

“3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.

ATTENZIONE: obbligo di DATA CERTA!



NO a sub-sub delega (doppia delega)

Segue **Art. 16, c. 3-bis**

Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.”



Precisazioni su:

- criteri brevi e semplici per DVR... Art. 28 c2
TU

- SGSL art. 30 TU (e D.Lgs. 231): Possibilità a organismi paritetici di intervenire sui Sistemi di ORGANIZZAZIONE e di GESTIONE *ESIMENTI* le Responsabilità amministrativa, in relazione ai delitti artt. 589 e 590 C.P.,

-*Scaturiranno inevitabili contenziosi*



Modica a SANZIONI

(quasi tutte del Titolo I e altre nei vari dei Titoli da I a XI)

In particolare sono modificate

- **sia qualitativamente**
- **sia quantitativamente:**
- ***depotenziate* violazione diritti RLS**
- **diminuite in quantità (rivalut. 5 anni)**



SANZIONI e D.Lgs. 758/94

Alla pena della SOLA

AMMENDA è ora

applicabile

il D.Lgs. 758/94 !!!




WWW.AMBLAV.IT



Eppure gli strumenti esistono

Stampa – Internet – rapporti tra Enti

- Siti Associazioni Enti, P.A., OOSS
- Linee Guida
- Convegni on line



idente C





Ambi@v-news

**PER ESSERE SEMPRE
INFORMATI E AGGIORNATI**

Iscriviti gratuitamente all'indirizzo:

<http://www.amblav.it>

La mailing-list dell'Associazione Ambiente e Lavoro
che ti informa su tutte le principali novità su
ambiente, salute e sicurezza sul lavoro